



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante: «*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*» convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55.

VISTO l'articolo 4, comma 7 del citato decreto legge che prevede: “*alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 32/2019 sono da intendersi conclusi i programmi infrastrutturali «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti di Intervento», di cui al decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164*”.

VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto-legge 32/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 140 in data 17-6-2019 e che, pertanto, i programmi infrastrutturali «*6000 Campanili*» e «*Nuovi Progetti di Intervento*» sono da intendersi conclusi in data 18 giugno 2019.

VISTI il decreto-legge n. 69/2013 e il decreto-legge n. 133/2014, nonché la legge n. 147/2013 con cui sono stati stanziati 250 milioni di euro per il Programma Infrastrutturale “*6000 CAMPANILI*” e 100 milioni di euro per il Programma Infrastrutturale “*Nuovi Progetti di Intervento*” per un totale di 350 milioni di euro, destinato a Comuni con meno di 5000 abitanti, a valere sul capitolo 7543 p.g. 01 dello stato di previsione del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

VISTA la Relazione Tecnica Illustrativa prot. n. 6976 del 17 luglio 2019 della Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, dalla quale risulta che le economie maturate relative agli interventi ultimati dei due programmi “*6000 Campanili*” e “*Nuovi Progetti di Interventi*”, sono pari a € 7.535.118,69, così come scaturisce dalla ricognizione effettuata delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche in conto residui, con esclusione delle somme perenti, e non più dovute ai predetti programmi.

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 gennaio 2019, n. 7, recante la Direttiva per l'attività amministrativa e la gestione con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2019 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza prevedendo, altresì, che ulteriori eventuali disponibilità, derivanti da successive variazioni di bilancio, si intendano assegnate al Centro di responsabilità amministrativa titolare delle relative funzioni di competenza; visti, in particolare, gli obiettivi strategici ed operativi, nonché le risorse finanziarie relative ai capitoli del bilancio 2019 di competenza del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici per l'anno 2019;

VISTO Il Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che l'ammontare delle risorse disponibili nella fase di prima applicazione della norma non risulta sufficiente per il finanziamento di tutti i Comuni con popolazione residente fino a 3500 abitanti.

VISTA l'intesa raggiunta nella seduta straordinaria della Conferenza Unificata del 01 agosto 2019, giusto atto repertorio n. 79/CU di pari data.

DECRETA

ART. 1

(Ricognizione delle risorse)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del decreto-legge n.32/2019, così come modificato dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, dalla ricognizione effettuata delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche in conto residui, con esclusione delle somme perenti, e non più dovute relative ai predetti programmi "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento", le economie maturate relative agli interventi ultimati dei due programmi sopra richiamati, ammontano ad € 7.535.118,69.
2. Le somme di cui al punto 1, sono mantenute nel conto del bilancio per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi, e sono riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3500 abitanti.

ART. 2

(Destinazione delle risorse)

1. Le risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, sono destinate, nei limiti delle risorse assegnate al capitolo di Spesa, al "*Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti*", di cui all'articolo 4 comma 7 del DL 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, per la manutenzione straordinaria di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Il costo dei progetti da finanziare dovrà essere pari ad un massimo di € 200.000, di cui fino a € 150.000 per lavori e fino a € 50.000 per somme a disposizione.

ART. 3

(Criteri per l'individuazione dei Comuni beneficiari)

1. In sede di prima attuazione ed in via sperimentale, le risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, nel rispetto di quanto contenuto all'articolo 2, possono essere destinate ai Comuni di cui all'allegato elenco, redatto alla luce dei seguenti criteri:
 - a) individuazione dei Comuni con popolazione fino a 3500 abitanti (dati Istat 2018);



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- b) tra quelli selezionati ai sensi del punto precedente, individuazione dei Comuni con Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM), superiore alla media nazionale (IVSM > 100), ordinati secondo l'indice decrescente;
- c) tra quelli selezionati ai sensi del punto precedente, è data priorità ai Comuni con maggiore Grado di Urbanizzazione (1= *Cities*; 2=*Towns and Suburbs*; 3=*Rural Areas*), nel limite massimo di due Comuni per Provincia o Città Metropolitana.
2. Per l'individuazione dei valori da assegnare agli indici di cui al precedente punto 1, si farà esclusivamente riferimento ai dati ISTAT.
3. I Comuni riportati in allegato al presente decreto saranno destinatari del finanziamento, fino ad esaurimento delle risorse assegnate e disponibili, secondo le modalità di cui al successivo articolo.
4. Dall'elenco di cui al precedente comma, sono esclusi i comuni già destinatari di finanziamento con i programmi infrastrutturali "Nuovi Progetti di Interventi" o "6000 Campanili".
5. L'elenco dei Beneficiari è pubblicato sul sito del Ministero e trasmesso alla Conferenza Unificata.

ART. 4

(Modalità di ammissione al finanziamento)

1. I Comuni di cui all'allegato elenco possono inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, il progetto esecutivo o, nei casi previsti dall'articolo 1 comma 2 del DL 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, il progetto definitivo, dotato di tutti i pareri necessari per il quale intendono utilizzare le risorse assegnate, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del Decreto Direttoriale che disciplina modalità e termini di presentazione delle proposte stesse. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, ogni intervento deve essere identificato dal codice unico di progetto (CUP).
2. Entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione completa da parte dei Comuni saranno esaminate, procedendo nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 3, le proposte pervenute, verificando il possesso dei requisiti per il finanziamento fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
3. Nei successivi 10 giorni viene redatto l'elenco dei Comuni ammessi al finanziamento (cd Beneficiari), nei limiti delle risorse disponibili.

ART. 5

(Modalità di erogazione delle risorse)

1. Le risorse stanziare sul fondo di cui all'articolo 1, considerate per gli enti locali contributi a rendicontazione, e destinate ai progetti ammessi al finanziamento, sono erogate a favore dei singoli beneficiari, nel rispetto delle modalità descritte nei commi da 2 a 8 del presente articolo e nei limiti delle risorse disponibili.
2. A seguito della disponibilità delle risorse, per i progetti ammessi a finanziamento è erogato un anticipo pari al 50 per cento delle risorse assegnate.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

3. Il restante 50 per cento è erogato dopo l'aggiudicazione, che deve avvenire entro 90 giorni dall'adozione del Decreto di erogazione del primo 50 %.
4. I lavori dovranno terminare entro e non oltre 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di erogazione del saldo, di cui al comma precedente, pena la revoca del finanziamento, di cui al successivo art. 6.
5. Sono ammissibili solo le spese sostenute a valere su contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti stipulati dopo l'emanazione del presente decreto.
6. L'IVA costituisce una spesa ammissibile se realmente e definitivamente sostenuta e non recuperabile.
7. Le economie provenienti dalla realizzazione del singolo progetto possono essere utilizzate per le medesime finalità da parte del soggetto beneficiario, previa richiesta adeguatamente motivata.
8. Il cofinanziamento con fondi comunali è ammesso nei limiti degli importi definiti all'articolo 2 punto 2.

ART. 6

(Monitoraggio e modalità di revoca delle assegnazioni delle risorse)

1. Il monitoraggio, le verifiche sulla composizione del quadro economico, le obbligazioni giuridicamente vincolanti e le economie sono effettuate tramite il monitoraggio previsto dal Dlgs 229/2011 di Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.
2. Le risorse assegnate ed erogate ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, con riferimento ai singoli progetti ammessi a finanziamento, possono essere oggetto di revoca nel caso di:
 - mancato rispetto, da parte del Beneficiario, dei tempi previsti dall'articolo 5;
 - lavori realizzati in difformità al progetto approvato e/o in contrasto con le norme vigenti;
 - irregolarità e/o frodi accertate dall'Autorità Giudiziaria.
3. La Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, si riserva di effettuare verifiche in corso d'opera e/o alla fine dei lavori, anche attraverso i Provveditorati interregionali alle Opere Pubbliche.

ART. 7

(Entrata in vigore)

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Sen. Danilo Toninelli

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Prof. Giovanni Tria